

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/1582 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2019

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imazalil in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per l'imazalil sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti per l'imazalil, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per patate, pomodori, chicchi di orzo, chicchi di avena, chicchi di segale e chicchi di frumento. Per determinati altri prodotti ha raccomandato di aumentare gli LMR esistenti.
- (3) Per quanto concerne taluni LMR, l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione dei rischi. Dal punto di vista della gestione dei rischi è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o al livello individuato dall'Autorità per agrumi, fragole, more di rovo, lamponi, zucchine, meloni, e per muscolo, grasso, fegato e rene di suini, bovini ed equidi, così come per il latte bovino ed equino, dal momento che per tali prodotti erano disponibili soltanto informazioni limitate e che l'Autorità ha definito LMR che non destano preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dal punto di vista della gestione dei rischi è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione oppure all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 per pomacee, cachi, banane e peperoni, dal momento che per tali prodotti non erano disponibili informazioni sulla base delle quali l'Autorità potrebbe definire LMR che non destano preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori.
- (4) L'Autorità ha indicato che gli LMR definiti per l'imazalil in pompelmi, arance, mele, pere, banane, patate e fegato bovino, così come il limite massimo di residui del Codex (CXL) alla base dell'LMR dell'UE per le nespole, possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. Tenendo conto delle informazioni supplementari disponibili per pompelmi, arance e patate, ha definito LMR alternativi per pompelmi, arance, patate e fegato bovino che non destano tali preoccupazioni. Per quanto riguarda gli LMR per mele, pere, nespole e banane, l'Autorità ha indicato che i responsabili della gestione dei rischi possono considerare di fissarli allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Riesame dei livelli massimi di residui esistenti per l'imazalil in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* 2017; 15(9):4977.

- (5) L'Autorità ha proposto definizioni di residui rivedute. È opportuno modificare di conseguenza le definizioni dei residui.
- (6) Indipendentemente dal riesame degli LMR effettuato in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR esistenti per l'imazalil in agrumi, mele, pere, banane e patate e in prodotti di origine animale in conformità all'articolo 6 di detto regolamento.
- (7) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 questa domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.
- (8) In conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 l'Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e se del caso per gli animali, e ha emesso un parere motivato ⁽³⁾ sugli LMR proposti. L'Autorità ha trasmesso tale parere ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
- (9) Nel suo parere motivato l'Autorità ha concluso, in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005, che gli LMR per gli usi previsti non potevano essere modificati fino a quando non fosse completata la valutazione dei rischi per i metaboliti vegetali R014821, FK-772 e FK-284 per quanto riguarda la genotossicità e la tossicità generale. Ha inoltre concluso che determinate informazioni, indicate come non disponibili nel riesame dell'LMR effettuato in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento, sono state presentate insieme alla domanda conformemente all'articolo 6 di tale regolamento.
- (10) Poiché il parere motivato a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 396/2005 è stato adottato dopo l'adozione del parere motivato emesso a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento, e data la natura orizzontale delle preoccupazioni relative alla tossicità individuate per i metaboliti dell'imazalil R014821, FK-772 e FK-284, la Commissione ha chiesto all'Autorità di aggiornare il suo parere motivato sugli LMR esistenti per l'imazalil in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (11) L'Autorità ha presentato un parere motivato ⁽⁴⁾ che aggiorna il riesame degli LMR esistenti per l'imazalil sulla base delle nuove informazioni tossicologiche.
- (12) In tale parere motivato l'Autorità ha definito gli stessi LMR del suo parere motivato emesso in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, tranne per agrumi, meloni e prodotti di origine animale. Per tali prodotti non ha proposto LMR dato che non ha potuto completare la valutazione delle proprietà tossicologiche del metabolita R014821.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione ⁽⁵⁾ ha rinnovato l'approvazione dell'imazalil in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Mentre nella valutazione dei rischi precedente l'adozione di tale regolamento l'Autorità aveva individuato incertezze riguardo alle proprietà tossicologiche del metabolita R014821 ⁽⁷⁾, le condizioni di approvazione non contenevano restrizioni a tal proposito nella fase di gestione dei rischi. Le informazioni supplementari sulle proprietà tossicologiche del metabolita R014821 presentate con la domanda in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005 non hanno dissipato completamente tali incertezze, ma non hanno nemmeno aumentato il livello di preoccupazione. Dal punto di vista della gestione dei rischi è coerente e opportuno fissare LMR per i prodotti per i quali, nel suo parere motivato in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, l'Autorità ha definito LMR che non destano preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello esistente o a quello individuato dall'Autorità.
- (14) Nei pareri motivati l'Autorità ha tenuto conto dei CXL esistenti. Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell'Unione.
- (15) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Modification of the existing maximum residue levels for imazalil in various commodities* (Modifica dei livelli massimi di residui esistenti per l'imazalil in vari prodotti) *EFSA Journal* 2018; 16(6):5329.

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005* [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per l'imazalil conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. *EFSA Journal* 2018; 16(10):5453.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione, del 20 luglio 2011, che approva la sostanza attiva imazalil a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 43).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁷⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil* (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva imazalil come antiparassitario). *EFSA Journal* 2010; 8(3):1526.

- (16) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (17) Tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (18) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (20) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti fabbricati prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (21) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati o importati nell'Unione in conformità alla normativa vigente prima del 16 aprile 2020, tranne per pompelmi, arance, mele, pere, nespole, banane, patate e fegato bovino.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 16 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) nell'allegato II, la colonna relativa all'imazalil è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Imazalil (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (R)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	
0110010	Pompelmi	4 (+)
0110020	Arance dolci	4 (+)
0110030	Limoni	5 (+)
0110040	Limette/lime	5 (+)
0110050	Mandarini	5 (+)
0110990	Altri (2)	0,01 (*)
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecan	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	0,01 (*)
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	
0140000	Drupacee	0,01 (*)
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliegie (dolci)	
0140030	Pesche	

(1)	(2)	(3)
0140040	Prugne	
0140990	Altri (2)	
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) <i>Uve</i>	0,01 (*)
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <i>Fragole</i>	2
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	2
0153020	More selvatiche	0,01 (*)
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	2
0153990	Altri (2)	0,01 (*)
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	0,01 (*)
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	0,01 (*)
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	

(1)	(2)	(3)
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri (2)	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrowroot	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/ prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)
0220010	Aglione	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) <i>Solanacee e malvacee</i>	
0231010	Pomodori	0,3
0231020	Peperoni	0,01 (*)
0231030	Melanzane	0,01 (*)
0231040	Gombi	0,01 (*)
0231990	Altri (2)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
0232010	Cetrioli	0,5
0232020	Cetriolini	0,5
0232030	Zucchine	0,1 (+)
0232990	Altri (2)	0,01 (*)
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	2 (+)
0233020	Zucche	0,01 (*)
0233030	Cocomeri/angurie	0,01 (*)
0233990	Altri (2)	0,01 (*)
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,01 (*)
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarole/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	

(1)	(2)	(3)
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	

(1)	(2)	(3)
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	0,05 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	

(1)	(2)	(3)
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Foglie di rooibos (Foglie di ginkgo)	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Radici di ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	
1011000	a) <i>Suini</i>	0,02 (*)
1011010	Muscolo	(+)
1011020	Grasso	(+)
1011030	Fegato	(+)
1011040	Rene	(+)
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri (2)	
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	0,02 (*) (+)
1012020	Grasso	0,02 (*) (+)
1012030	Fegato	0,03 (+)
1012040	Rene	0,02 (*) (+)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02 (*)
1012990	Altri (2)	0,02 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>	0,01 (*)
1013010	Muscolo	
1013020	Grasso	
1013030	Fegato	

(1)	(2)	(3)
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri (2)	
1014000	d) <i>Caprini</i>	0,01 (*)
1014010	Muscolo	
1014020	Grasso	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri (2)	
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	0,02 (*) (+)
1015020	Grasso	0,02 (*) (+)
1015030	Fegato	0,03 (+)
1015040	Rene	0,02 (*) (+)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,02 (*)
1015990	Altri (2)	0,02 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>	0,01 (*)
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	0,01 (*)
1017010	Muscolo	
1017020	Grasso	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri (2)	
1020000	Latte	
1020010	Bovini	0,02 (*) (+)
1020020	Ovini	0,01 (*)
1020030	Caprini	0,01 (*)
1020040	Equini	0,02 (*) (+)
1020990	Altri (2)	0,01 (*)
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatra	
1030030	Oca	
1030040	Quaglia	
1030990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

(*) Limite di determinazione analitica

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(^e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Imazalil (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: imazalil - codice 1000000 eccetto 1040000: somma di imazalil e del metabolita FK-772 (qualsiasi percentuale di isomeri costituenti), espressa come imazalil

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla tossicità dei metaboliti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0232030 Zucchine

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla tossicità dei metaboliti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0233010 Meloni

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla tossicità dei metaboliti e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 26 settembre 2021 oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011010 Muscolo

1011020 Grasso

1011030 Fegato

1011040 Rene

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

1012030 Fegato

1012040 Rene

1015010 Muscolo

1015020	Grasso
1015030	Fegato
1015040	Rene
1020010	Bovini
1020040	Equini»

2) nell'allegato III, parte B, la colonna relativa all'imazalil è soppressa.
